

Anno 2023

Determinazione n. 39

OGGETTO: **Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per l'acquisto, mediante affidamento diretto, relativo al servizio di manutenzione ed assistenza (2023-2025) dell'impianto di sollevamento a ponte sito presso l'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna – CNR “Area della Ricerca” - e di fornitura di accessori**
CIG ZCA39F42DE - CUP C35E12000320005

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'“**Istituto Nazionale di Astrofisica**” come “...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “**Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**”;

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della “**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**” e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**”;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite “**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**” e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di “**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la “**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**”;

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene ***“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”***;
- VISTO** lo ***“Statuto”*** dell’***Istituto Nazionale di Astrofisica***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l’articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura ***“coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale”***;
- VISTO** il ***“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l’articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura ***“...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale”***;
- VISTO** il ***“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente ***“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli ***“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”***, e che dispone tra l’altro che, qualora ***“...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”***;
- VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente ***“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”***, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che:
- ***“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni***

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...”;

➤ *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*

➤ *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:

➤ *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*

➤ *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*

➤ *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;

- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune ***“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;***
- VISTO** in particolare l’articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la “rubrica” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, in luogo di ***“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”***;
- VISTO** l’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***“Codice di Contratti Pubblici”***, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:
- *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*
 - *“nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;*
- VISTO** l’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che *“le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;*
- VISTO** l’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;*
- VISTO** l’articolo 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ***“Codice dei Contratti Pubblici”***, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: *“a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;*

- VISTO** l'articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021**" il quale ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, innalzando a 5.000 euro la soglia di spesa al di sotto della quale è consentito derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico;
- VISTO** il Decreto 25 novembre 2016, numero 218, contenente disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124**" ed, in particolare, **l'articolo 10**, il quale stabilisce, al comma 3, che "**le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca**" e al comma 4 che "**per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50**";
- VISTO** il Decreto Legge del 18 aprile 2019, numero 32, recante "**Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2020 numero 55;
- VISTO** il Decreto Legge del 29 ottobre 2019, numero 126, recante "**Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti**" convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 numero 159, ed in particolare l'art. 4 che prevede:
"1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:
 a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
 b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività."
- VISTA** la Legge del 19 dicembre 2019, numero 157 "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili**;
- VISTA** la Legge del 27 dicembre 2019, numero 160 "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**";

- VISTO** il Decreto Legge 16 luglio 2020 numero 76, contenente ***“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, numero 120;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, numero 178 ***“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”***;
- VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 numero 77, contenente ***“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, numero 108;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, numero 234 ***“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”***;
- VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, numero 197, contenente ***“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”***;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”*** del 30 dicembre 2020, numero 14, con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato quale Direttore dell’***“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”***;
- VISTA** la Determina del Direttore Generale dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”*** del 30 dicembre 2020, numero 188, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato Direttore dell’***“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”***, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”***;
- VISTA** la ***“Richiesta di acquisizione di beni o servizi”***, presentata in data 13 febbraio 2023 dal Dottore **Fabrizio VILLA**, in qualità di dipendente dell’***“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”***, relativa al servizio di manutenzione (2023-2025) ed assistenza dell’impianto di sollevamento a ponte sito presso l’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna – CNR “Area della Ricerca” – ed alla fornitura di accessori;
- CONSIDERATO** che la menzionata richiesta, oltre al dettaglio della descrizione tecnica, fa riferimento alle motivazioni legate all’acquisto:
“contratto di manutenzione necessario per obblighi di legge, fasce ad anello e ad asola per necessarie per movimentazione carichi in laboratorio”;

- VISTO** che, come richiamato nella citata richiesta di acquisto, il servizio richiesto è da ritenersi ***“funzionalmente destinato alla ricerca”***, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto 25 novembre 2016, numero 218, in quanto necessario per la realizzazione delle attività programmate nell’ambito del/dei progetto/i citato/i e che, pertanto, non sussiste l’obbligo di acquisizione dello stesso mediante gli strumenti di acquisto o di negoziazione predisposti dalla ***“Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni (Consip Spa)”***;
- CONSIDERATO** che, sempre da richiesta di cui in precedenza, l’acquisto: *“(…) potrebbe essere previsto che dopo i due anni si estenda il contratto a seconda delle necessità”*;
- VISTO** il “Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line” numero INAIL_37002266, valido fino al 23 giugno 2023, dal quale risulta che l’Operatore Economico **CECCHINI TOP ASSISTANCE SRL**, con sede legale in Sala Bolognese (BO), via Stelloni 25, 40010, CF 03161551209, è regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
- CONSIDERATO** che a carico all’Operatore Economico **CECCHINI TOP ASSISTANCE SRL**, alla data del 14 febbraio 2023, non risultano annotazioni nel “Casellario delle imprese”, gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- VISTO** il ***“Documento di verifica di autocertificazione”*** numero PV6733053 del 26 gennaio 2023 rilasciato telematicamente dal Registro imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), il quale attesta che l’Operatore Economico **CECCHINI TOP ASSISTANCE SRL** è regolarmente iscritto alla CCIAA di Bologna per la categoria di attività oggetto del presente provvedimento;
- CONSIDERATE** sia le richieste del 26 gennaio 2023, protocollo numero 122 e numero 123, in merito al rilascio del certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e del certificato del Casellario giudiziale, riguardanti rispettivamente l’Operatore Economico **CECCHINI TOP ASSISTANCE SRL** ed i soggetti aventi rappresentanza legale dello stesso, sia il relativo certificato del Casellario giudiziale rilasciato dalla Procura di Bologna in data 26 gennaio 2023;
- PRESO ATTO** della regolarità fiscale dell’Operatore Economico **CECCHINI TOP ASSISTANCE SRL** come si evince dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna Ufficio Territoriale di Bologna 1, firmata in data 13 febbraio 2023;
- VERIFICATO** il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni, attraverso apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’Operatore Economico **CECCHINI TOP ASSISTANCE SRL** in data 24 febbraio 2023 e trasmesso a mezzo email istituzionale;

- PRESO ATTO** del possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 delle Legge 11 settembre 2020 numero 120, ad esempio come da precedente acquisizione concluse dallo stesso **"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"** di cui alla Determinazione Direttoriale numero 52 del 2018;
- VISTO** l'articolo 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni: *"il contratto è stipulato (...) per gli affidamenti diretti di importo non superiore a 40.000 euro tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri"*;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione 29 dicembre 2022, numero 127, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" relativo all'Esercizio Finanziario 2023;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere, mediante affidamento diretto - ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 numero 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 numero 120 così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 numero 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 numero 108, in deroga all'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modificazioni e integrazioni - al servizio di manutenzione (2023-2025) ed assistenza dell'impianto di sollevamento a ponte sito presso l'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna - CNR "Area della Ricerca" - ed alla fornitura di accessori.

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento del servizio specificato nell'articolo 1 della presente Determinazione all'Operatore Economico **CECCHINI TOP ASSISTANCE SRL**, per un importo complessivo di **€ 3.565,88 (euro tremilacinquecentosessantacinque,88)** al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente, come di seguito specificato:

- € 1.960,00 (millenovecentosessanta,00) su Obiettivo Funzione 1.06.01 **"Funzionamento"**;
- € 1.605,88 (milleseicentocinque,88) su Obiettivo Funzione 1.05.03.10.04 **"Study and Development Programme for ALMA band 2/3 System"**;

Articolo 3. Di individuare il *"Responsabile Unico del Procedimento"* per l'acquisizione della fornitura in argomento nel Dottor **Fabrizio VILLA**, in qualità di dipendente dell'"**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**", ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4. Di dare atto che in merito all'impegno previsto per la relativa spesa stimata in **€ 4.350,37 (euro quattromilatrecentotrentasette,37)**, comprensiva dell'IVA, in applicazione degli obblighi di legge connessi al regime IVA applicabile, una parte della stessa, **€ 2.391,20 (euro duemilatrecentonovantuno/20)**, ricade su più annualità del Bilancio Annuale di Previsione dell'“*Istituto Nazionale di Astrofisica*”;

Articolo 5. Di dare atto che la relativa spesa, grava sul Centro di Responsabilità 1.13 “OAS Bologna”, suddivisa come di seguito:

- € 2.391,20 (euro duemilatrecentonovantuno,20) su Obiettivo Funzione 1.06.01 “*Funzionamento*”, capitolo 1.03.02.09.004 “*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*”;
- € 551,44 (euro cinquecentocinquantuno/44) su Obiettivo Funzione 1.05.03.10.04 “*Study and Development Programme for ALMA band 2/3 System*” capitolo 1.03.01.02.007 “*Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*”;
- € 1.407,73 (euro millequattrocentosette/73) su Obiettivo Funzione 1.05.03.10.04 “*Study and Development Programme for ALMA band 2/3 System*” capitolo 2.02.01.05.001.01 “*Attrezzature scientifiche (acquisto e manutenzione straordinaria)*”;

del Bilancio Annuale di Previsione dell'“*Istituto Nazionale di Astrofisica*”

Bologna, 01 marzo 2023

Il Direttore
Dott. Andrea Comastri

